



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 35/16/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 664/09/CONS, COME MODIFICATA DALLA DELIBERA N. 567/13/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 249/02/CONS, del 31 luglio 2002, recante “*Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)*”;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 149/05/CONS, del 9 marzo 2005, recante “*Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento*”;

VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “*Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012*”;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “*Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS*” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS;

VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante «*Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”*»;

VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in*

tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;

VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.*”;

VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Identificazione sul territorio nazionale dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione ad ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n.602/14/CONS*”;

VISTA la delibera n. 577/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Consultazione pubblica relativa a modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS*”;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Aeranti - Corallo (prot. n. 808015 del 4/12/2015 e prot. n. 2127 del 18/01/2016); Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 81780 del 14/12/2015); RNA - Radio Nazionali Associate (prot. n. 81783 del 14/12/2015); EURODAB Italia (prot. n. 79333 del 27/11/2015); Consorzio Editori Radio - CER (prot. n. 79329 del 27/11/2015); Radio Onda d’urto (prot. n.77016 del 13/11/2015); REA - radiotelevisioni europee associate (prot. n. 78875 del 25/11/2015); APERT - associazione per emittenti radiotelevisive (prot. n. 79112 del 26/11/2015); SPHERA Holding (prot. n.79173 del 26/11/2015); Sen. DIVINA Sergio (prot. n. 79399 del 27/11/2015); Quinta Rete (prot. n. 79665 del 30/11/2015);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni (nei giorni 24, 25, 26, 27 e 30 novembre 2015) dai seguenti soggetti richiedenti: EURODAB Italia, Aeranti - Corallo, RNA - Radio Nazionali Associate, Confindustria Radio Televisioni, CER - Consorzio Editori Radio, REA - Radiotelevisioni Europee Associate;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue:

- *Osservazioni di carattere generale*

La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha espresso condivisione per l'iniziativa intrapresa dall'Autorità di apportare modifiche al Regolamento di cui alla delibera n. 664/09/CONS, valutando positivamente le soluzioni proposte.

In particolare, con riferimento alle 72 unità capacitive assegnate a ciascun fornitore di contenuti nazionale e locale, nel corso della consultazione è stato confermato che le vigenti previsioni del Regolamento disciplinano in modo particolarmente rigido le relative modalità di utilizzo, non consentendo all'operatore assegnatario la possibilità di ampliare la propria offerta di contenuti radiofonici. La maggior parte dei partecipanti ha condiviso pertanto le modifiche proposte al Regolamento, dirette a introdurre una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle unità capacitive assegnate. In particolare, un soggetto, pur condividendo tale scelta, ha richiesto, nell'ambito delle modifiche apportate, di specificare che comunque siano fatti salvi gli obblighi di riserva di unità capacitive, previsti dal vigente regolamento all'articolo 12, comma 5- *bis*, in favore dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria di frequenze all'esito della procedura comparativa nazionale. Diversamente, un altro partecipante alla consultazione, in merito alle modalità di utilizzo della capacità trasmissiva, ha osservato che sarebbe opportuno che ogni multiplex includa 15 programmi anziché 12 e che le unità capacitive attribuite a ogni fornitore di contenuti siano 57,6 anziché 72. In questo modo sarebbe possibile diffondere tutti i programmi delle emittenti nazionali private in un unico multiplex, liberando così un blocco di diffusione a favore dell'emittenza locale. Inoltre, non condividendo la previsione di una flessibilità dell'uso della capacità trasmissiva, ha rappresentato che la possibilità di diffondere contenuti nativi digitali possa essere consentita solo laddove sia possibile irradiare in digitale tutti i contenuti analogici di coloro che hanno interesse a tali diffusioni;

- Semplificazione dei requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi locali assegnatari dei diritti d'uso.

Con riferimento ai requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi locali è stata valutata positivamente la proposta di prevedere che i diritti d'uso vengano rilasciati alle società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente operanti nel medesimo bacino o sub bacino di utenza (pari al numero massimo di programmi irradiabili nel multiplex). Tuttavia diversi soggetti intervenuti hanno evidenziato la necessità che il regolamento preveda, comunque, un meccanismo di deroga per i casi in cui, in un determinato bacino, il numero di emittenti locali effettivamente interessate a irradiare le trasmissioni digitali sia inferiore al numero minimo di 12 soci o a multipli di tale numero;

- Procedura di beauty contest per consorzi locali

La maggior parte dei soggetti intervenuti ha espresso condivisione per l'introduzione della procedura di selezione comparativa nel caso in cui il numero dei consorzi locali richiedenti i diritti d'uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificati per un determinato bacino, o non ha formulato osservazioni in merito. Soltanto un soggetto non ha condiviso tale scelta evidenziando che nei bacini, ove vi fosse scarsità di frequenze, occorre prevedere e reperire ulteriori risorse (come ad esempio quelle del canale 13).

In merito ai criteri di selezione del *beauty contest*, i partecipanti alla consultazione hanno formulato diverse osservazioni e proposte. È stato evidenziato, infatti, che alcuni criteri non risultano idonei a permettere la formazione di graduatorie poiché fondati su parametri generici e non selettivi, con riferimento al settore dell'emittenza locale. In particolare, con riferimento al criterio della potenzialità economica, alcuni soggetti hanno richiesto di dettagliare le modalità di assegnazione del relativo punteggio, parametrandolo, ad esempio, al totale di capitale sociale effettivamente raggiunto dai soci. Un altro soggetto, diversamente, con riferimento al medesimo criterio ha evidenziato che nel settore radiofonico locale operano soggetti commerciali costituiti in forma di società di persone – s.n.c. o s.a.s. e soggetti comunitari, costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta e fondazione (le imprese radiofoniche locali a carattere comunitario), che non sono tenuti al deposito del bilancio. Per tali soggetti, pertanto, sarebbe impossibile determinare il capitale sociale interamente versato calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi, ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei diritti d'uso. Analogamente, con riferimento al criterio dell'esperienza maturata, è stato rappresentato da diversi partecipanti che lo stesso potrebbe risultare non concretamente selettivo in quanto le emittenti radiofoniche attualmente operanti in analogico sono state tutte legittimate a partire dalla medesima data (23 agosto 1990, ai sensi della legge n.223 del 1990). In sostituzione dei criteri proposti è stato chiesto di introdurre nuovi parametri che tengano conto ad esempio dei fatturati realizzati dai soggetti partecipanti al capitale delle società consortili, o del numero dei dipendenti applicati allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva in regola con i contributi previdenziali;

- Obblighi di copertura

Nel corso della consultazione è stato rappresentato, da parte di un soggetto intervenuto, che la calendarizzazione dello sviluppo della copertura dovrebbe essere più graduale attraverso l'introduzione di un ulteriore scaglione temporale intermedio, in modo da

evitare che un operatore, ottenuti i diritti d'uso, non proceda alla effettiva implementazione del servizio;

RITENUTO quanto segue:

- l'attuale regolamento all'articolo 1, comma 1, lettera j) stabilisce che per "*capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici*" si intende la quantità di unità capacitive attribuita, in uguale misura per ogni programma, a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all'interno di un singolo blocco di diffusione. Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni per l'attività di fornitore di contenuti radiofonici, avrà diritto ad un'identica quantità di CU per ogni programma irradiato.

Inoltre l'articolo 14 del regolamento prevede, al comma 3 per l'operatore di rete nazionale e al comma 4 per l'operatore locale, l'obbligo di destinare a ciascun fornitore di contenuti radiofonici (nazionale e locale) una capacità trasmissiva pari a 72 unità di capacità.

Dal combinato disposto delle due norme deriva, pertanto, che ogni fornitore di contenuti radiofonici è vincolato ad impiegare le 72 unità capacitive per la trasmissione di un singolo programma irradiato.

Nel corso della consultazione è stato confermato, dai vari soggetti intervenuti, che tali previsioni introducono un elemento di rigidità che non consente di ampliare l'offerta del fornitore di contenuti, nell'ambito delle unità capacitive assegnate, attraverso il lancio di nuovi contenuti radiofonici.

Appare pertanto confermata la necessità di introdurre una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle unità capacitive, al fine di favorire, da un lato, il concreto sviluppo del mercato radiofonico digitale anche attraverso la diffusione di nuovi programmi nativi digitali e, dall'altro, la possibilità di trasporto di programmi delle emittenti autorizzate che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti d'uso delle radiofrequenze.

Sulla base di tali premesse, si confermano le modifiche proposte relative all'articolo 1, comma 1, lettera j) e all'articolo 14 commi 3 e 4 del regolamento mantenendo comunque fermi gli obblighi di riserva esclusiva di capacità trasmissiva previsti all'articolo 12, comma 5-*bis* del medesimo regolamento.

In questa prospettiva, considerati gli interventi di pianificazione già adottati, le assegnazioni dei relativi diritti d'uso (nazionali e locali) già effettuate nonché l'attuale stadio di sviluppo del mercato radiofonico digitale, non appaiono percorribili le soluzioni alternative, proposte in consultazione, basate su una diversa attribuzione della quantità di unità capacitive ad ogni singolo fornitore di contenuti, per aumentare la capacità di trasporto di un singolo multiplex, e su una diversa distribuzione dei blocchi di diffusione tra operatori privati nazionali e locali;

- le vigenti disposizioni del regolamento prevedono che i consorzi locali per poter conseguire l'assegnazione dei diritti d'uso devono essere partecipati da almeno il 30% delle emittenti legittimamente esercenti, nello stesso bacino, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale. Tuttavia, l'applicazione in concreto di tale disposizione, a causa dell'elevato numero di emittenti radiofoniche analogiche locali operanti nei vari bacini di utenza, ha fatto emergere numerose criticità sia nella fase di formazione dei consorzi sia sotto il profilo dell'uso efficiente della risorsa radioelettrica oggetto di assegnazione. Conseguentemente, con riferimento all'emittenza locale, come evidenziato dagli stessi soggetti intervenuti in sede di consultazione, appare confermata la necessità di semplificare i requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Pertanto, poiché ogni blocco di frequenza (composto, secondo il Regolamento, da 864 unità capacitive) è destinato a trasportare non più di 12 fornitori di contenuti ($864:72=12$), si ritiene che tale numero debba rappresentare la soglia minima di soci (emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale) di cui un consorzio deve necessariamente dotarsi ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali.

Tuttavia, in sede di consultazione è stata rappresentata l'esigenza di prevedere, comunque, un meccanismo di deroga per i casi in cui in un determinato bacino il numero di emittenti locali effettivamente interessate a irradiare le trasmissioni digitali sia inferiore al numero minimo di 12 soci (o a multipli di tale numero), previsto per la costituzione delle società consortili. Sul punto, condividendo le osservazioni formulate, in particolare con riferimento alle realtà esistenti in alcuni bacini anche già pianificati, ed al fine sempre di favorire concretamente l'avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche in ambito locale, si ritiene utile introdurre ulteriore flessibilità nella regolamentazione relativa alla formazione dei consorzi locali, prevedendo la possibilità che la soglia di partecipazione di 12 soci possa essere derogata. In questo senso, fermo restando il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro e di equa ripartizione delle risorse di frequenze, le deroghe ai requisiti minimi di partecipazione dei consorzi locali dovranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero, tenendo conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Inoltre, sempre al medesimo scopo, appare utile prevedere che la soglia di partecipazione di 12 soci, possa essere anche conseguita

attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze;

- alla luce degli sviluppi intervenuti in tema di risorse di spettro, si conferma l'introduzione, anche con riferimento all'emittenza locale, di una procedura di selezione comparativa gestita dal Ministero, nel caso in cui il numero dei consorzi richiedenti i diritti d'uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificati per un determinato bacino. Inoltre, si ritiene utile affinare ulteriormente gli elementi di valutazione previsti nella proposta di modifica al Regolamento, al fine di renderli concretamente selettivi e funzionali allo svolgimento della procedura stessa.

Nello specifico dei singoli criteri, tenuto conto che lo scopo della selezione è quella di individuare il soggetto, operatore di rete, destinatario dei diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, si ritiene di attribuire particolare rilievo, ai fini del punteggio, al progetto tecnico dell'infrastruttura di rete ed al relativo piano di implementazione, all'idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale nonché all'innovazione tecnologica della rete ed all'uso efficiente della risorsa frequenziale. Si conferma pertanto che tale voce assegni fino ad un massimo di 50 punti.

Diversamente, con riferimento al criterio della potenzialità economica, secondo quanto emerso in sede di consultazione ed in particolare tenuto conto della circostanza che nel settore radiofonico locale operano soggetti che non sono tenuti al deposito del bilancio, si ritiene opportuno ancorare tale criterio di valutazione non più al capitale sociale interamente versato (calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi) bensì al fatturato realizzato. In particolare, la potenzialità economica della società consortile sarà valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell'articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile all'esercizio dell'attività radiofonica. Si prevede che tale voce assegni fino ad un massimo di 23 punti.

Inoltre, con riferimento al criterio dell'esperienza maturata, condividendo le osservazioni emerse in sede di consultazione circa le possibili difficoltà applicative in sede di formulazione delle graduatorie, si ritiene di non confermare tale parametro. Diversamente, come proposto dai partecipanti alla consultazione, appare utile introdurre, quale elemento di valutazione, un criterio che consideri il personale impiegato dalla società consortile operante nel bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale alla data di presentazione della domanda per l'ottenimento del diritto d'uso. Tale parametro sarà valutato considerando anche il personale impiegato allo svolgimento dell'attività radiodiffusiva dai singoli soggetti operanti nel bacino o sub

bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Si prevede che tale voce assegni fino ad un massimo di 25 punti.

Infine si ritiene opportuno prevedere una specifica valorizzazione ai fini del punteggio (2 punti) per le società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario, in considerazione del particolare regime giuridico che caratterizza tale tipologia di emittente;

- allo scopo di assicurare che le risorse frequenziali assegnate siano impiegate in modo effettivo ed efficiente nonché di dare concreto impulso allo sviluppo della radiofonia digitale, si conferma l'introduzione per gli operatori di rete radiofonici in tecnica digitale, nazionali e locali, di obblighi di copertura ulteriori, in aggiunta a quelli previsti dal vigente Regolamento (40% della popolazione da raggiungere entro il secondo anno dalla concessione dei diritti d'uso). Nel merito, condividendo le osservazioni e proposte formulate in sede di consultazione, e considerando che l'obbligo di copertura è comunque parametrato alla popolazione del bacino di riferimento e non al territorio, appare opportuno prevedere che gli operatori di rete (nazionali e locali) debbano realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile *outdoor* di almeno il 40 % (già prevista dal vigente regolamento), entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione del bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09/CONS, al fine di dare concreto impulso all'avvio del mercato, nazionale e locale, della radiofonia digitale nel pieno rispetto dei principi direttivi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004, del *Codice delle comunicazioni elettroniche*, del *Testo unico dei servizi media audiovisivi* ed in particolare del principio di utilizzazione razionale, efficiente e pluralistica delle risorse frequenziali;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS, sono apportate le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche e le integrazioni introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 28 gennaio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci